



Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena

UNITÀ AUTORIZZAZIONI COMPLESSE ED ENERGIA
tel. 331 4010686 - 331 8086731

Pratica n°26083/2025
Rif. Int. VIA 01/2025
Rif RER fascicolo 1317/36/2025 - PG.2025.825653 del 26/08/2025

Trasmesso via PEC

Spett.le Baraldini Ambiente s.r.l.
baraldini_ambiente@pec.it
studio.mattioli@legalmail.it

E p.c. Regione Emilia-Romagna
- Area Valutazione Impatto
Ambientale e autorizzazioni
Comune di Mirandola
AUSL Modena - Dipartimento
Sanità Pubblica
Consorzio della Bonifica Burana
Comando provinciale dei Vigili del
Fuoco
Soprintendenza Archeologia, Belle
Arti e Paesaggio per la città
metropolitana di Bologna e le
province di Modena, Reggio Emilia
e Ferrara
Autostrada Regionale Cispadana Spa
arc-spa@legalmail.it
Snam Rete Gas Spa
Aimag Spa
A.R.P.A.E.
- Unità Presidio territoriale di Carpi
- Servizio Sistemi Ambientali Area
Centro
- SAC Modena - Ufficio Rifiuti

Oggetto: LR 4/2018, Art. 20: Provvedimento Autorizzatorio Unico di VIA comprensivo del Provvedimento di VIA relativo al progetto denominato "Impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi" localizzato nel Comune di Mirandola (MO), proposto da Baraldini Ambiente s.r.l.

RICHIESTA DI INTEGRAZIONI

In merito al procedimento di cui all'oggetto, avviato con la pubblicazione dell'avviso al pubblico in data 21/10/2025, sulla base di quanto emerso dalla seduta della Conferenza di Servizi istruttoria tenutasi il giorno

19/11/2025 e dalle richieste successivamente pervenute dagli Enti, si comunica che si ritiene necessario che la documentazione tecnica presentata sia integrata dagli elementi elencati di seguito.

Arpae SAC e APA Modena

1. Indicare i quantitativi di rifiuti in stoccaggio istantaneo R13, anche ai fini del calcolo delle garanzie finanziarie.
2. Presentare la documentazione attestante il titolo di disponibilità dell'area.
3. Non risulta presente documentazione progettuale inerente agli aspetti antincendio. Qualora nell'intervento proposto dovessero prevedersi attività rientranti nell'Allegato al DPR 151/2011, le stesse sarebbero soggette al controllo dei **Vigili del Fuoco** e per esse dovranno attivarsi tutte le procedure previste dallo stesso DPR. Occorre pertanto presentare l'asseverazione del progettista in merito all'esclusione delle attività di cui all'Allegato I del D.P.R. n. 151/11 oppure, qualora vi siano attività soggette, attivare le procedure previste presso il Comando dei VV.F.
4. Si evidenzia che le certificazioni ISO trasmesse sono della Ditta Baraldini Quirino; occorre quindi chiarire se la ditta Baraldini Ambiente intende dotarsi di proprie certificazioni ISO.
5. Chiarire se l'impianto di frantumazione è di proprietà del proponente e trasmettere la relativa documentazione tecnica (sia per il frantoio che per il vaglio).

Aree di stoccaggio rifiuti

6. Proporre un metodo di stoccaggio alternativo al cumulo su area permeabile per i rifiuti ricadenti nel caso 1 della tab 4.3 delle Linee Guida SNPA 41/2022 (es. in cassoni su area impermeabilizzata), con eventuale trattamento delle acque di dilavamento, come previsto dal D. M. 05/02/98.
7. Descrizione conoscitiva delle aree non impermeabilizzate (ghiaia, terra, ecc...) adibite allo stoccaggio dei rifiuti/EoW.
8. Relazionare l'altezza dei cumuli riportata nello Studio di Impatto Ambientale con l'altezza della recinzione, tenendo conto che per aspetti legati alle emissioni diffuse polverulenti è opportuno che le altezze dei cumuli siano pari o al di sotto della recinzione. Si richiama inoltre la Circolare ministeriale prot. n. 1121 del 21/01/2029 recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi" che, ai fini della sicurezza, per lo stoccaggio in cumuli indica un'altezza massima di 3 metri.
9. Dal calcolo dei quantitativi presenti in impianto si evince che la planimetria non è coerente con quanto scritto: all'interno dell'area T1 in planimetria vi è un'area centrale non adibita allo stoccaggio di alcun materiale/rifiuto ritenuta utile invece ai fini del calcolo. Definire in maniera puntuale in planimetria tutte le aree di stoccaggio, transito e lavorazione, quantificando ciascuna area e relazionando tali aree con la presenza degli ugelli del sistema di nebulizzazione per il contenimento delle emissioni diffuse. Riproporre i calcoli fissando un'adeguata altezza dei cumuli in relazione all'altezza della recinzione e a quanto indicato nella Circolare soprarichiamata, considerando tutte le aree utili alle lavorazioni: le aree di manovra e movimentazione cumuli e aree per gli impianti.
10. Esplicitare le valutazioni inerenti la stabilità dei cumuli qualora le loro altezze superino quelle previste nelle circolari sopracitate (3 m), anche in relazione alle superfici di stoccaggio dei singoli cumuli. La definizione delle dimensioni dei cumuli dovrà essere relazionata anche ad una corretta gestione dello stoccaggio e della relativa movimentazione dei cumuli stessi.
11. E' stata definita l'area T3 come superficie 550 m2, ma non è stato specificato quanti cassoni saranno presenti e di che volumetria saranno. Definire, in virtù di tale distribuzione, una quantità di stoccaggio istantanea per l'operazione R13.
12. Indicare l'area adibita per lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso non conformi.
13. Definire quantitativamente le aree che saranno adibite ad aree di stoccaggio (macro aree) in base alla tipologia: rifiuti in ingresso, rifiuti in ingresso non conformi, deposito temporaneo rifiuti prodotti, rifiuti ingressi in R13, EoW in attesa di analisi, EoW rispetto al procedimento effettuato.

14. Indicare in planimetria l'area adibita a deposito temporaneo di rifiuti prodotti, la metodologia di stoccaggio dei rifiuti, la tipologia che si presume di produrre e l'eventuale stima quantitativa.

End Of Waste

15. L'analisi della documentazione inviata porta a relazionare le seguenti valutazioni in merito agli aspetti normativi che definiscono la cessazione della qualifica di rifiuti.

La Ditta nel progetto proposto ha definito tre macro flussi, disciplinati ognuno dalla rispettiva normativa di riferimento, che permettono di correlare i rifiuti in ingresso con gli EoW che desidera produrre:

- rifiuti disciplinati dal D. M. 127/2024 che definisce le attività, la gestione, gli usi e le caratteristiche dei rifiuti che devono essere trattati e dell'EoW che si ottiene;
- il rifiuto EER 17 03 02, disciplinato dal D. M. 69/2018 inerente il trattamento del rifiuto che porta alla formazione del granulato di conglomerato bituminoso;
- i restanti rifiuti appartenenti alla casistica prevista dall'art. 184-ter comma 3, nota come "caso per caso".

Per quest'ultima proposta, non si condivide lo sviluppo e il ragionamento adottato dal Gestore nel confrontarsi con le Linee Guida SNPA 41/2022 che disciplinano e fissano i criteri con i quali dev'essere condotta l'istruttoria che concerne i "caso per caso". Il Gestore nel confrontarsi con quanto previsto dalle stesse ha opportunamente configurato il proprio impianto con uno dei casi previsti dalla tabella 4.3, in particolar modo con il caso 1. Tale caso trova applicazione con il progetto proposto ma limitatamente ai rifiuti previsti dal D. M. 5 febbraio 1998, in quanto, il Gestore verifica e valuta le condizioni previste dal caso 1 riportando i rifiuti ricadenti in questa casistica (EER 10 02 01, 10 02 02, 10 09 03, 10 09 08, 10 09 12, 10 10 03, 12 01 21, 17 02 02 e 17 08 02) al D. M. 127/2024 in maniera errata. La Tabella, al caso 1, fa chiaramente riferimento al D. M. 05/02/98 ed è con esso che il Gestore deve confrontarsi nelle verifiche e valutazioni richieste: per ogni rifiuto deve essere definito a quale tipologia di lavorazione e caratteristiche delle materie prime prodotte si fa riferimento in virtù di quelle definite nel suballegato 1 all'allegato 1 del suddetto decreto. Solo dopo opportuno confronto e verifica dei requisiti dei rifiuti in ingresso sarà possibile ricondurre e dimostrare che l'EoW prodotto da tali rifiuti sarà confrontabile con quello previsto anche dal D. M. 127/2024.

Per i rifiuti che non trovano corrispondenza con quelli indicati nel D. M. 05/02/1998 sarà invece indispensabile che il Gestore ricorra ad un altro caso previsto dalla tabella 4.3 della Linea Guida SNPA 41/2022 e sviluppi opportunamente le valutazioni del caso inviando le dimostrazioni di aderenza dei rifiuti coinvolti ai criteri definiti per il proprio caso.

A tale riguardo è necessario acquisire documentazione che attesti il corretto confronto con quanto previsto dalle Linee Guida.

16. Definire le baie di stoccaggio e le loro dimensioni per l'area T2 e quantificarle; stimare quanti lotti di EoW per tipologia di flusso si prevede di stoccare e come si garantisce la loro separazione.
17. Riportare in planimetria l'area adibita al materiale prodotto non ancora classificato come EoW, ovvero il materiale lavorato in attesa di analisi chimica.
18. In virtù dei diversi flussi di processo (D.M. 127/24, D.M. 69/18, e per i casi previsti all'art. 184-ter comma 3 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.), dettagliare come vengono mantenuti separati i relativi flussi e le aree di stoccaggio dell'EoW prodotto. Fornire, inoltre, i flussogrammi di tutti i processi su planimetria.
19. Dettagliare e indicare in planimetria le modalità di gestione del rifiuto EER 17 03 02 che garantiscono la separazione dei due flussi di produzione (D.M. 127/24 e D.M. 69/18) lungo tutta la filiera del processo.
20. Descrivere che tipologia di EoW è prevista; la granulometria attesa in virtù dei macchinari in possesso e in virtù degli usi successivi. Riportare i possibili impieghi dell'EoW prodotto.

Aspetti generali

21. Indicare la posizione del vaglio in planimetria e il suo utilizzo (pre e post frantumazione?).
22. Definire le caratteristiche costruttive della recinzione.

23. Nei Decreti che disciplinano i rifiuti in ingresso e la formazione dell'EoW è previsto un sistema di gestione aziendale che contempla procedure in merito alla tracciabilità, accettazione dei rifiuti e costituzione dei lotti di EoW pronti per la commercializzazione. E' facoltà del Gestore per tale sistema di gestione provvedere alla sua certificazione; ma qualora non intenda certificarlo, fornire tali procedure.
24. In virtù della richiesta di autorizzare l'operazione di R13 sui rifiuti ferrosi e non ferrosi si ritiene che la Ditta sia soggetta all'applicazione di quanto previsto all'art. 72 del D. Lgs. 101/2020 e ss.mm.ii., pertanto dovrà essere predisposta la "Procedura di monitoraggio della radioattività dei rifiuti" alla luce di quanto disposto dall'art. 72 del succitato decreto legislativo ed in riferimento alle indicazioni previste dalle "Linee guida per la sorveglianza radiometrica di rottami metallici e altri rifiuti" di ISPRA e dalla norma "UNI 10897".
25. Dettagliare la viabilità all'interno dell'impianto, sia quella interna per le movimentazioni dei cumuli sia quella esterna, specificando se i mezzi adibiti al trasporto di rifiuti ed EoW per e da l'impianto entreranno nelle rispettive aree di stoccaggio T1, T2 e T3. Relazionare sugli spazi adibiti alle movimentazioni interne. Riportare tutto su planimetria.

Emissioni diffuse

26. In fase di esercizio è prevista unicamente l'eventuale formazione di emissioni diffuse di polveri durante le attività di frantumazione e la movimentazione dei rifiuti. La valutazione delle emissioni di polveri è stata condotta seguendo le Linee Guida di ARPA Toscana e, per rispondere alla richiesta Arpae dello screening, è stata effettuata anche una simulazione modellistica con il codice di calcolo SCREEN. Si richiedono informazioni di dettaglio circa:
 - la posizione delle sorgenti (georeferenziazione delle aree di stoccaggio/cumuli, dell'area di ubicazione del frantoio, ecc.),
 - le dimensioni geometriche dei cumuli (altezza, base),
 - la presenza di barriere (altezza delle barriere e altezza del cumulo considerata) e influenza delle stesse sulla dispersione delle polveri,
 - informazioni sui recettori individuati (georeferenziazione e tipologia del recettore).
27. Nel documento di SIA viene inoltre effettuata una stima delle emissioni derivanti dal traffico indotto, in termini di PM10, PM2.5, CO, Benzene e NOx, ma le valutazioni presentate dal proponente non considerano gli impatti complessivi della fase di esercizio dell'impianto e del traffico indotto, che risultano analizzati separatamente. Si richiede pertanto che vengano presentate le stime complessive delle emissioni (esercizio impianto + traffico indotto) e che si effettuino 2 simulazioni diverse, l'una considerando un'altezza dei cumuli pari all'altezza della recinzione e una cautelativamente ridotta a $\frac{2}{3}$ di tale altezza.
28. Inoltre si richiede che la valutazione delle emissioni derivanti dal traffico indotto, in termini di PM10 e NOx, espressa in t/anno/km e t/anno, venga effettuata sull'intero territorio comunale e venga confrontata con le emissioni del macrosettore "traffico" del Comune di Mirandola, come riportate nell'inventario INEMAR 2021¹.
29. Infine si richiede che venga effettuata una valutazione di impatto cumulativa, che tenga conto anche dell'impianto Baraldini già in funzione e di eventuali altri impianti analoghi presenti nell'intorno dello stabilimento.
30. Sulla base di quanto indicato nel documento "Indicazioni per l'utilizzo di tecniche modellistiche per la simulazione della dispersione in atmosfera e presentazione dei risultati" (<https://www.arpae.it/it/notizie/indicazioni-tecniche-per-studi-modellistici-sulle-emissioni>), si richiede di produrre tutti i dati e le informazioni necessari alla scrivente Agenzia per la valutazione dei risultati modellistici, in conformità a quanto previsto:
 - nell'Allegato A3 (dati di input),
 - nell'Allegato A4 (dati di output).

Acqua

¹ <https://dati.arpae.it/dataset/inventario-emissioni-aria-inemar>

31. In relazione alla stima del consumo idrico, definire le modalità di approvvigionamento idrico e il suo uso.
32. Relazionare in merito alla capacità di stoccaggio delle acque meteoriche da riutilizzare e il loro uso nel periodo estivo. Definire come verrà assicurata la bagnatura dei cumuli durante tale periodo.

Rumore

33. Fase esercizio, descrizione dei dati di input del modello: tipologie di sorgenti (puntiformi, areali, lineari), come è stato considerato il rumore dei mezzi circolanti sulla viabilità interna, valutazioni circa la rumorosità nella fasi di carico - scarico dei rifiuti (inerti, ferro, vetro nei cassoni posti in prossimità di R3).
34. Nella relazione viene indicata come opera di mitigazione l'impiego di barriere mobili ma non viene indicato il loro numero, dove queste saranno collocate e come devono essere impiegate; si ritiene che la tipologia di barriere scelte non sia garanzia per il rispetto dei limiti normativi, anche a causa dell'incertezza circa le reali modalità di impiego delle stesse, si richiede pertanto di valutare la realizzazione di opere alternative di mitigazione acustica.

Fase di cantiere

35. La documentazione presentata esamina i potenziali effetti della realizzazione dell'impianto sull'atmosfera durante la fase di cantiere, ritenendo l'impatto sulla matrice atmosfera non critico, ma non sono stati forniti dettagli in merito alle stime condotte. Non è stato inoltre presentato un cronoprogramma dei lavori, con specifiche fasi operative, durata complessiva dei lavori e durata prevista delle attività, elementi necessari per una corretta valutazione degli impatti temporanei. Si richiede di integrare la documentazione fornendo i dati utilizzati per la stima delle emissioni di polveri per ogni singola fase del cantiere e un cronoprogramma dettagliato, corredato da:
 - durata complessiva del cantiere;
 - articolazione delle lavorazioni per fasi;
 - durata stimata di ciascuna fase.

Comune di Mirandola

36. Relativamente ai Box individuati graficamente nell'area definita "Settore T3", e ad eventuali altri manufatti di progetto non chiaramente rappresentati, si chiede di fornire chiarimenti in merito alla consistenza degli stessi, eventualmente corredati da opportuni elaborati grafici e/o relazioni.
37. Indicazione, tramite opportuno calcolo, del rispetto delle dotazioni pertinenziali minime di cui all'art. 3.1.5. del RUE vigente.
38. Rappresentazione grafica relativa all'individuazione delle dotazioni pertinenziali minime di cui all'art. 3.1.5. del RUE vigente, in coerenza con il precedente punto.
39. Indicazione nell'allegato "Altri soggetti, altri tecnici, altre imprese", della figura abilitata alla relazione geologica.
40. L'area in oggetto rientra tra le zone di particolare protezione dall'inquinamento luminoso essendo nell'intorno dei 15 km dall'"Osservatorio Gemini Montanari" di Cavezzo (MO) così come riconosciuto con determina Arpae DET-AMB-2018-3027 del 15/06/2018, per l'illuminazione esterna risulta necessario presentare integrazioni alla documentazione progettuale, fornendo un'analisi di conformità alla disciplina sull'inquinamento luminoso di cui alla legge regionale n.19/2003 e direttiva applicativa DGR 1732/2015.
41. Considerando che il Comune di Mirandola rientra nelle aree di superamento degli standard di qualità dell'aria (SQA) Piano AIR 2030 con superamento dei valori minimi, si chiede di valutare possibili ulteriori misure mitigative per il contenimento delle polveri fini derivanti dall'attività di recupero, facendo riferimento a quanto prescritto nelle NTA del PAIR 2030 articolo 10 comma 2 "Provvedimenti abilitativi ambientali" e al capitolo 11, paragrafo 11.4.3.6 "Contrasto alle emissioni di polveri diffuse" della Relazione generale di Piano.
42. Per le misure di mitigazione proposte, relativamente alle piantumazioni arboree ed arbustive, dovranno essere utilizzate le specie elencate al punto 4 dell'Allegato C del RUE vigente.

43. Nella figura 7 dell'elaborato SIA.04.02.R0, si chiede la rimozione dell'indicazione "Area di sosta mezzi in attesa", in quanto essa è riportata su una strada pubblica, che non può essere considerata parte integrante del progetto presentato.
44. Si chiede l'inserimento, negli elaborati progettuali ritenuti necessari, della pista ciclopedonale di via di Mezzo.
45. Presentare il modello MUR D.4 debitamente compilato e firmato digitalmente dal committente (anche in forma autografa se sprovvisto di firma digitale) e dal collaudatore.
46. Indicare i dati del costruttore nel modello MUR D.2.
47. La modulistica MUR deve essere firmata digitalmente come di seguito:
 - a. modello MUR A.1/D.1 ed eventuale A.3/D.3 dal progettista architettonico e dal progettista strutturale;
 - b. modello MUR D.2 anche dal costruttore (anche in forma autografa se sprovvisto di firma digitale);
48. Dal progetto architettonico si evince la realizzazione di numerose opere non trattate nel progetto strutturale. Si chiede di inquadrare tali interventi anche dal punto di vista strutturale e, qualora trattasi di interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici (IPRIPI) ai sensi della DGR 2272/2016, si chiede di fornire elaborato grafico indicando per ogni intervento, il punto della citata DGR nel quale ricade, riportando i punti anche nell'apposito riquadro del modello MUR A.1/D.1, fornendo altresì la relativa documentazione obbligatoria, ovvero qualora trattasi di interventi di rilevanza strutturale, fornire il relativo deposito provvedendo al pagamento del rimborso forfettario.
49. Rivedere la relazione geologica fornendo una revisione completa dell'aggiornamento alle vigenti NTC, superando quella riferita alle precedenti NTC riproposta.
50. In aggiunta al punto precedente, in ragione di quanto emerso dalla relazione attualmente in atti, si chiede di fornire integrazioni/chiarimenti in ordine ai seguenti aspetti, firmati dal geologo/tecnico abilitato, dal progettista strutturale e dal direttore dei lavori strutturali:
 - a. dare atto, mediante riferimenti normativi e/o riferimenti bibliografici di comprovata validità, che le prove prese in considerazione per la definizione delle caratteristiche del terreno ad una distanza dichiarata di circa 100 m. (cfr. pag. 4 della relazione geologica) possono essere ritenute sito specifiche;
 - b. l'andamento della velocità delle onde di taglio, mostra profilo di inversione (marcata) nei primi metri di profondità, ossia un peggioramento delle proprietà meccaniche del terreno. Conseguentemente, si rende necessario giustificare adeguatamente l'utilizzo dell'approccio semplificato adottato per la valutazione dell'azione sismica di riferimento, in accordo con il §3.2.2 delle NTC/2018, ovvero valutare l'opportunità di eseguire specifica analisi di risposta sismica locale (RSL);
 - c. fermo restando la necessità di rivedere la relazione, non è chiaro se il terreno presenta o meno un rischio di liquefazione in quanto la relazione riporta informazioni contrastanti. Si chiede di fornire il potenziale di liquefazione, la magnitudo di riferimento e, se necessari la stima dei cedimenti e gli eventuali accorgimenti.

Autostrada Regionale Cispadana

51. Nell'elaborato "Studio di impatto ambientale" è presente (a pag. 67 di 253 del file) la Figura 39 contenente un estratto della Tavola dei vincoli del PUG di Mirandola. Su tale stralcio sono indicati i limiti della fascia di rispetto stradale per l'autostrada Cispadana. Mettendo a confronto l'estratto della tavola dei vincoli con il Layout dell'impianto recupero rifiuti, si può desumere la presenza di un'interferenza del previsto impianto con la fascia di rispetto per la Cispadana. Si chiede pertanto di fornire una sovrapposizione dettagliata fra il perimetro dell'impianto di progetto e la tavola dei vincoli del PUG di Mirandola e, ove necessario, di apportare le modifiche necessarie ad evitare interferenza fra l'impianto di progetto e il vincolo della fascia di rispetto stradale.

SNAM Rete Gas Spa

52. Si rileva che la documentazione inviata non consente una compiuta valutazione dell'interferenza in quanto non risultano riportati gli asset Snam. Atteso quanto sopra, si comunica che le opere indicate interferiscono con i nostri preesistenti metanodotti: METANODOTTO: DERIVAZIONE BASSA MODENESE DN 250. Per poter valutare integralmente l'impatto dell'opera in progetto con i metanodotti emarginati in pressione ed esercizio, sia in termini di compatibilità che di interferenza con gli stessi, risulta necessario svolgere un preventivo picchettamento del tracciato della condotta (tel. 0522-558050), che dovrà essere successivamente riportata sulla documentazione progettuale integrativa che siamo a richiederVi con la presente. Si richiede, pertanto, la documentazione integrativa di seguito indicata:

- Progetto in scala adeguata (1:2000-1:500/1200), con evidenziata la posizione degli asset Snam Rete Gas precedentemente individuati/picchettati, firmato da tecnico abilitato;
- verbale di picchettamento Snam;
- sezione/i eventuale/i punto/i di interferenza in attraversamento con metanodotto Snam precedentemente individuato/picchettato e metodologia di attraversamento;
- planimetria con indicazione dettagliata di eventuali aree da adibire a passaggio mezzi pesanti da effettuarsi su condotta Snam.
- planimetria con indicazione dettagliata delle aree di cantiere, aree di accesso, area deposito materiali e indicazione di eventuali baraccamenti e servizi di cantiere, in relazione all'asse della nostra tubazione.

SNAM ribadisce, infine, che i metanodotti emarginati sono eserciti ad alta pressione e che, pertanto, al fine di garantire l'esercizio in sicurezza dello stesso, nessun lavoro potrà essere intrapreso, nell'ambito della fascia di servitù di mt. 12,00 senza una preventiva formale autorizzazione da parte di SNAM. Resta, pertanto, inteso che, in difetto, riterremo il proponente, fin da ora, responsabile per ogni e qualsiasi danno dovesse derivare a persone, cose o impianti a causa di eventi connessi a eventuali lavori arbitrariamente eseguiti.

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara

53. Con riferimento al procedimento richiamato in oggetto, [...] ravvisato un potenziale rischio archeologico relativamente all'area oggetto di progettazione e, pertanto, la possibilità di interferenza delle opere in progetto con depositi archeologici presenti nel sottosuolo;

tutto ciò richiamato e premesso, questa Soprintendenza, per quanto di competenza e limitatamente agli aspetti di tutela archeologica, ritiene che l'opera di cui all'oggetto sia da sottoporre a indagini archeologiche preventive secondo le prescrizioni di seguito elencate:

- progettazione e realizzazione di sondaggi archeologici a trincea, spinti fino alla profondità massima di progetto, in numero tale da costituire un'adeguata campionatura dell'area di intervento;
- gli scavi dovranno essere effettuati con abbassamenti progressivi a benna liscia, sotto la continuativa supervisione di un archeologo professionista fino alla quota massima prevista;

Le indagini dovranno essere effettuate con oneri non a carico di questo Ufficio, da parte di archeologi professionisti, in possesso dei necessari requisiti ai sensi del D.M. 20 maggio 2019 n. 244, secondo le indicazioni fornite da questa Soprintendenza, che assumerà la Direzione scientifica.

In caso di rinvenimenti di resti archeologici dovrà essere data immediata comunicazione a questa Soprintendenza, che procederà a fornire le indicazioni dovute su tempi, modalità di intervento e a prescrivere eventuali approfondimenti di indagini.

Al termine delle attività archeologiche dovrà essere prodotta da parte della ditta incaricata una relazione, ritenuta parte integrante delle indagini e a completamento delle medesime, che conterrà tutti i dati raccolti nel corso dei lavori. La modalità di consegna della relazione e della relativa documentazione di scavo dovrà essere conforme a quanto indicato sul sito di questa Soprintendenza.

A seguito dei risultati delle indagini corredati dalla relazione archeologica, questo Ufficio rilascerà il parere definitivo o valuterà eventuali ulteriori prescrizioni.

Si fa inoltre condizione di dare a questa Soprintendenza comunicazione scritta della data di inizio dei lavori con un anticipo di almeno 10 giorni lavorativi, indicando il nominativo della ditta archeologica incaricata.

Si specifica che eventuali varianti al progetto qui approvato dovranno essere preventivamente sottoposte ad autorizzazione.

Si rammenta che la documentazione presentata deve essere completa delle firme (digitali o, in caso di presentazione delle copie cartacee, originali) del proponente e dei professionisti incaricati, laddove necessario.

Si ricorda inoltre di aggiornare l'elenco degli elaborati di progetto.

La documentazione integrativa, ai sensi dell'art.27-bis, comma 5 del Dlgs.152/2006, deve essere presentata, **entro 30 giorni** dal ricevimento della presente, a:

- Regione Emilia Romagna – Servizio Area Valutazione Impatto Ambientale e autorizzazioni;
- ARPAE – SAC di Modena.

La presente richiesta sospende i termini del procedimento, che riprenderanno a decorrere dal momento della presentazione della documentazione richiesta.

Si rammenta che, ai sensi del citato art.27-bis, su richiesta motivata del proponente, l'autorità competente può concedere, per una sola volta, la **sospensione dei termini** per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a centottanta giorni.

Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'**archiviazione**.

Si evidenzia, infine, che durante il periodo di deposito è **pervenuta n.1 osservazione** trasmessa con prot. 208900 del 25/11/2025, così come riscontrabile dal sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna: <https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/>

Nel restare a disposizione per ogni eventuale chiarimento o approfondimento, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

La Responsabile del Servizio Autorizzazioni
e Concessioni di Modena
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

er

Documento firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.
Documento assunto agli atti con protocollo n.